

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 (BUR n. 26/1975)

**CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE,
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE**

Art. 1

Per l'esercizio finanziario 1975, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi o a sostenere spese per l'organizzazione o la partecipazione a mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.

Art. 2

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale con allegati il programma dell'iniziativa e la documentazione di spesa.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, determinerà l'ammissibilità ai benefici e l'ammontare del contributo, che comunque non potrà essere superiore al 40 per cento della spesa, con un limite massimo di L. 5 milioni.

Art. 3

Gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975:

per L. 20.000.000 al Cap. 1400: "Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni";
per L. 200.000.000 al Cap. 4961: "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi".

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.